



COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Regolamento
disciplinante il
Gruppo Comunale
di
Protezione Civile

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del 12/05/2015

Art.1 (Oggetto e Finalità)

Oggetto del presente Regolamento è la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art.3 della legge n°225/92.

E' costituito presso la Sede Municipale (o altro luogo a ciò deputato), vi possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Nel gruppo sono ammessi cittadini residenti nel Comune e non residenti ma che manifestano interesse a svolgere la loro attività a vantaggio della cittadinanza locale, allo scopo di prestare la loro opera - senza fini di lucro o vantaggi personali - nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso in caso di calamità, di superamento dell'emergenza e di formazione nella materia suddetta.

Art.2 (Ammissione)

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento - rilasciato dall'amministrazione stessa - che certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica o eventuale specializzazione. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

All'atto della domanda di iscrizione al Gruppo il Volontario dovrà compilare la "scheda volontario" e dichiarare esplicitamente se intende svolgere la propria attività solo nell'ambito comunale o anche provinciale, regionale e nazionale, come specificato all'Art.6.

Art.3 (Il Responsabile)

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della L. n°225/1992, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art.4 (Attività)

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del coordinatore del Gruppo comunale, predisponde e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Predisporre e aggiorna le schede con i nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo comunale, dei volontari iscritti anche ad un'altra organizzazione di volontariato di protezione civile e dei volontari disponibili per emergenze al di fuori del territorio comunale. Predisporre inoltre la scheda relativa alla singola associazione e le schede relative ai materiali e mezzi a disposizione per l'attività di protezione civile;
- Garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e degli aderenti al gruppo comunale, indicando inoltre capacità e tempi di mobilitazione;
- Cura l'informazione e la formazione del gruppo sia attraverso addestramenti interni sia favorendo la partecipazione, secondo i programmi formativi degli enti competenti, ai corsi di formazione finalizzati a favorire la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- Collabora con il Comune e con gli enti competenti per l'organizzazione di esercitazioni;
- Collabora con il Comune per l'attività di informazione alla popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile;
- Sviluppa ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

Art.5 (Attivazione)

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, e degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Il coordinatore del gruppo, nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie), svolge compiti di indirizzo e raccordo tra il sindaco e il gruppo comunale.

Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel piano provinciale e comunale di emergenza e comunque secondo quanto definito, in materia di volontariato, dal sistema legislativo vigente.

Art.6 (Modalità organizzative)

Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, provinciale, regionale o nazionale, in relazione a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile, il volontario del gruppo comunale deve rispondere alle autorità preposte secondo le modalità di seguito delineate:

- quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale tutto il gruppo risponde al Sindaco, in quanto autorità comunale di Protezione Civile;
- quando l'emergenza si verifica sul territorio provinciale i volontari del gruppo comunale iscritti anche ad un'altra Associazione di volontari di Protezione Civile rispondono al coordinamento provinciale dell'Associazione di appartenenza;

- i volontari del gruppo comunale iscritti solo al gruppo in oggetto, rispondono direttamente al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile (Consulta), a cui il gruppo aderisce;
- quando l'emergenza si verifica fuori dal territorio provinciale vale la modalità delineata al punto precedente.

Al fine dello svolgimento delle attività, secondo le modalità sopra citate, il Gruppo Comunale intende aderire al Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile.

Art.7 (Doveri del Volontario)

Il volontario che aderisce al gruppo comunale è tenuto a partecipare alle attività menzionate agli art. 4, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) .

Il volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte il presente Regolamento.

Art.8 (Diritti del Volontario)

Ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile - purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri - saranno garantiti - nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile - i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n°266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute, in conformità all'art. 10 DPR 194/2001
- nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione;

- reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati;

- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta (secondo le modalità delineate nel DPR194/2001, art. 9, comma 9) viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;

- ai volontari lavoratori autonomi, che ne facciano richiesta, viene corrisposto il rimborso per il mancato guadagno (DPR.194/2001, art.9, comma10);

- al gruppo comunale potranno inoltre essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi (art.3 DPR194/2001), per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini (art.4 DPR194/2001).

Art.9 (Addestramento)

I volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art.10 (Equipaggiamento)

Per le attività di cui all'artt. 1 e 4 i volontari del Gruppo usufruiscono degli equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune o dalla Consulta Provinciale del Volontariato.

Art.11 (Garanzie)

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art.12 (Assicurazione)

Per le attività di cui all'art. 1 i volontari del Gruppo Comunale - ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91 - sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile.

Allegato A

Modulo richiesta adesione Gruppo Comunale con curriculum

Allegato B

Fac simile tessera appartenenza Gruppo

